



COMUNE DI ALBIATE

REGOLAMENTO DELLE FIERE E DELLE SAGRE CHE SI SVOLGONO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALBIATE

(approvato con delibera del Consiglio Comunale n32. del 2.11.2017)

Art. 1 - Oggetto. 1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento di attività di fiera e di sagra nell'ambito del territorio del Comune di Albiate.

2. Si definisce "Fiera" la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

3. Si definisce "Sagra" ogni manifestazione temporanea su area pubblica comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva.

TITOLO I - Delle Fiere

Art. 2 - Fiere su aree pubbliche. 1. Il Comune di Albiate può, su propri spazi ed aree, organizzare fiere generali, specializzate o mostre mercato.

2. L'organizzazione di una fiera è demandata ad un provvedimento della Giunta

Comunale, che deve contenere obbligatoriamente i seguenti elementi

- data di svolgimento della manifestazione;
- aree pubbliche ove ubicare la manifestazione;
- orari di occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- tipologia e numero di operatori da invitare.

3. Alle fiere in spazi e su aree pubbliche possono partecipare solo operatori commerciali che abbiano i requisiti previsti dalla normativa vigente per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ed ogni altro requisito previsto dalla normativa vigente per l'esercizio di una particolare attività.

4. L'individuazione degli operatori ammessi a partecipare alle fiere in spazi ed aree pubbliche avviene con procedure che favoriscano la concorrenza tra gli operatori, l'imparzialità ed il buon andamento dell'organizzazione.

5. Il Comune può, per l'organizzazione di eventi fieristici, convenzionarsi con operatori commerciali o del volontariato, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 3 - Fiere su aree private. 1. I privati che abbiano la disponibilità di spazi idonei possono organizzare manifestazioni fieristiche. L'idoneità

degli spazi deve tenere conto anche della coerenza delle aree con gli strumenti urbanistici.

2. L'organizzazione di eventi fieristici è soggetta alle procedure previste in via generale dalla normativa di settore.

TITOLO II –Sagra di San Fermo

Art. 4 – Carattere della manifestazione. 1. Il Comune di Albate è titolare della manifestazione denominata “Sagra di San Fermo”, dove il termine “Sagra” è utilizzato in maniera tradizionale e non ha il carattere definitorio di cui la precedente art. 1.

2. La Sagra di San Fermo è una manifestazione composita, a cui si riconduce una pluralità di eventi. Nell'ambito di questa pluralità, sono rilevanti ai fini del presente Regolamento:

- la c.d. “Sagra di San Fermo” (dove “Sagra” è da intendersi utilizzato in maniera tradizionale, non con l'intento definitorio di cui al precedente art. 1);
- la Rassegna Zootecnica;
- la c.d. “Fiera di San Fermo”.

3. La Rassegna Zootecnica è una mostra-mercato di animali da allevamento; essa si svolge nel mese di agosto di ogni anno: il martedì dopo la seconda domenica. In caso di coincidenza con le giornate del 15 o del 16 agosto, la data viene determinata nel giorno 9 agosto.

4. Il Comune di Albate, previa apposita convenzione, può affidare l'organizzazione e la gestione della Rassegna Zootecnica ad un soggetto non commerciale che non persegua finalità di lucro.

5. La c.d. “Fiera di San Fermo” è una fiera generalista alla quale la partecipazione è riservata ad operatori autorizzati a svolgere attività di commercio su aree pubbliche. Essa si svolge nel medesimo giorno della Rassegna Zootecnica.

6. La c.d. “Sagra di San Fermo” è una fiera specializzata per venditori di dolci, giocattoli, bigiotteria, dischi e musicassette, quadri, libri, chincaglierie, oggetti da collezionismo di modico valore intrinseco. La Sagra si svolge la domenica precedente la Fiera.

7. L'individuazione degli operatori ammessi a partecipare agli eventi di cui al presente articolo avviene con procedure che favoriscano la concorrenza tra gli operatori, l'imparzialità ed il buon andamento dell'organizzazione.

8. In concomitanza con la Fiera e Sagra di San Fermo, il Comune di Albate promuove, anche in collaborazione con associazioni ed enti non commerciali operanti sul territorio, iniziative collaterali di natura culturale, ricreativa e ludica.

Art. 5 – Programmazione della c.d. Sagra di San Fermo e della c.d. Fiera di San Fermo. 1. Entro il 15 novembre di ogni anno, la Giunta Comunale delibera in merito allo svolgimento della Sagra dell'anno successivo. Nella deliberazione, la Giunta definisce

- le aree pubbliche che verranno impegnate nella manifestazione, tenendo conto sia delle esigenze della manifestazione stessa, sia di esigenze occasionali di viabilità, ordine pubblico, interesse generale;
- lo spazio orario giornaliero di articolazione dei vari eventi della manifestazione;
- il numero dei posteggi messi a disposizione;
- eventuale riserva di parte delle aree a disposizione a particolari categorie merceologiche, qualora si intenda conferire particolari connotazioni alla manifestazione;
- eventuale convenzione come prevista dal precedente co. 4 dell'art.4.

2. Entro il 31 dicembre è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune un avviso in cui si rendono note la data di svolgimento della manifestazione, il numero dei posti disponibili per gli operatori, i criteri di selezione degli operatori che parteciperanno alla manifestazione, il canone di partecipazione alla manifestazione, la modalità di presentazione delle domande di partecipazione, il termine di presentazione delle domande che, di regola, è da fissare il 31 maggio antecedente alla Fiera.

3. Ogni operatore può presentare una sola domanda per ogni evento e può ottenere un solo posteggio nella medesima giornata.

4. Entro il 15 giugno viene redatta una graduatoria dei richiedenti. Oltre che di eventuali titoli di riserva deliberati dalla Giunta Comunale, nella redazione della graduatoria, vengono utilizzati i seguenti criteri di priorità:

- maggior numero di presenze effettive (giornate in cui l'operatore ha effettuato attività di vendita) nella Sagra e/o Fiera per la quale è chiesta l'assegnazione di posteggio;

- maggior numero di presenze (giornate in cui l'operatore è risultato presente ai fini della graduatoria di spunta, pur senza aver potuto effettuare attività di vendita) nella Sagra e/o Fiera per la quale è chiesta l'assegnazione di posteggio;
- ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda all'ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza del Comune.

5. La non ammissione nella graduatoria è comunicata direttamente all'interessato, con provvedimento motivato.

6. Entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, gli interessati possono proporre a chi ha adottato la graduatoria stessa, un ricorso in opposizione segnalando eventuali errori, disguidi o omissioni.

7. Entro il 1 luglio viene redatta la graduatoria definitiva.

8. A ciascun operatore ammesso alla Fiera viene associato un posteggio in funzione dell'omogeneità dell'area fieristica, della sicurezza generale, dell'ordine di graduatoria e di eventuali esigenze individuali.

9. Gli assegnatari del posteggio sono tenuti al pagamento del canone fissato nell'avviso di cui al precedente co.2. Il pagamento deve avvenire inderogabilmente entro il 31 luglio. Il mancato pagamento sarà interpretato come rinuncia alla partecipazione.

10. Nell'avviso di cui al precedente co.2 è fissato un termine massimo entro cui l'operatore ammesso all'evento deve perentoriamente occupare lo spazio assegnato. Di regola, il termine è fissato nelle ore 7 per la giornata della c.d. "Fiera di San Fermo" e nelle ore 8 per la giornata della c.d. "Sagra di San Fermo". Il mancato rispetto del termine sarà interpretato come rinuncia alla partecipazione.

11. I posteggi che non risultino utilizzati dai rispettivi assegnatari, scaduto il termine di cui ai commi precedenti, vengono assegnati sul posto, nel rispetto dell'ordine della graduatoria. Esaurita la graduatoria, l'assegnazione di eventuali posteggi liberi è effettuata nel rispetto dei criteri di cui al co. 4 del presente articolo.

12. Per quanto non espressamente normato nel presente Regolamento, si applicano le norme previste in via generali per il regolare svolgimento delle attività in spazi e aree mercatali.

Art. 6 - Programmazione della Rassegna Zootecnica. 1. Sia che provveda direttamente all'organizzazione, sia che si avvalga di un soggetto terzo come previsto al precedente art. 4 co.4, il Comune di Albiate cura l'organizzazione della Rassegna Zootecnica nel rispetto dei principi declinati nel precedente articolo 5.

2. Il presente Regolamento non si applica alla Rassegna Zootecnica se la Giunta Comunale ritiene che essa abbia solo carattere espositivo, esclusa ogni attività di vendita da parte degli espositori.

TITOLO III - Delle Sagre

7. Area destinata allo svolgimento delle Sagre.

1. Per lo svolgimento delle Sagre come definite dall'art. 1 co.3 del presente Regolamento, il Comune individua l'area di proprietà del Comune sita in via Monfalcone (di seguito indicata come "Area delle Feste"). Lo svolgimento delle sagre nell'Area delle Feste è disciplinato dagli articoli che seguono.

2. Il Comune può stipulare apposite convenzioni con associazioni di volontariato che si incarichino della manutenzione ordinaria dell'area.

3. La Giunta Comunale può individuare ulteriori aree di propria proprietà su cui sia possibile sagre e ne discipline le modalità di concessione e di utilizzo.

8. Programma Annuale. 1. Entro il 23 novembre di ogni anno, la Giunta Comunale con propria deliberazione redige il Programma Annuale delle Sagre da effettuare presso l'Area delle Feste nell'anno successivo, sulla base delle richieste presentate al Comune tra il 1° settembre ed il 15 novembre.

2. Nella redazione del Programma Annuale la Giunta Comunale cura, sentiti i richiedenti, l'utilizzazione dell'Area delle Feste, l'armonizzazione delle date di svolgimento delle Sagre al fine di non creare eccessivo disagio ai residenti delle vie adiacenti all'Area delle Feste ed al fine di evitare inopportune concomitanze con altri eventi che si verificano in Albiate o nei comuni del circondario. Promuove, inoltre, l'armonizzazione delle diverse esigenze e dei diversi programmi al fine di una più efficace ed efficiente gestione dell'Area medesima durante il periodo delle manifestazioni.

3 Nel Programma Annuale, la Giunta Comunale prescrive la durata di ogni singola sagra che comunque non deve superare i cinque giorni consecutivi. Gli eventi di ogni giornata di sagra devono concludersi entro le ore 23,30 nei giorni infrasettimanali ed entro le ore 24,00 nei giorni di sabato e domenica. Le emissioni sonore con mezzi di amplificazione devono cessare entro le ore 23,30 e devono essere ridotte di volume dalle ore 22,00 entro limite di emissione da precisare in sede di autorizzazione. In ogni caso l'area deve essere chiusa al pubblico entro le ore 00,30. Le eventuali operazioni di allestimento e smontaggio delle strutture e le operazioni di pulizia dell'area non possono protrarsi oltre le ore 1,00.

4. Nella redazione del Programma Annuale, la Giunta Comunale deve obbligatoriamente prevedere:

a) un ristoro da organizzarsi in concomitanza con la Sagra di San Fermo, come programmata in base al precedente articolo 4; se il Comune si avvale della collaborazione di un soggetto di volontariato per l'organizzazione degli eventi collaterali alla Sagra, il ristoro dovrà in via preferenziale essere affidato a questo soggetto;

b) almeno una sagra da organizzarsi a cura di una delle forze politiche che siano rappresentate in Consiglio Comunale e che abbiano presentato apposita istanza nelle modalità di cui al comma 1.

5. Nel caso in cui, per il medesimo anno, più di un soggetto di cui al comma 4 lettera b) chieda di effettuare una sagra, la Giunta Comunale individua il richiedente nel rispetto di un criterio di rotazione su anni successivi dei vari richiedenti.

6. Nella redazione del Programma Annuale, la Giunta Comunale prevede, discrezionalmente ed eventualmente, ulteriori sagre da organizzarsi a cura di associazioni di volontariato operanti sul territorio o sul territorio dei comuni limitrofi. Le istanze di cui al presente comma devono essere valutate in comparazione tra loro, privilegiando le associazioni che svolgono altra documentata attività sul territorio comunale ed introducendo un criterio di rotazione su anni successivi dei vari richiedenti.

7. Nella valutazione di cui al precedente comma 6, la Giunta Comunale considera - in comparazione con altri richiedenti - anche i richiedenti che abbiano visto respinta la loro istanza ai sensi del precedente comma 5.

8. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale organizzare o promuovere direttamente una sagra con priorità rispetto a qualsiasi altro richiedente. E', inoltre, facoltà dell'Amministrazione Comunale utilizzare l'Area delle Feste per l'effettuazione di iniziative che rientrino nelle finalità generali dell'Ente e che non siano riconducibili alla tipologia della sagra.

9. Presso l'Area delle Feste non possono, di norma, svolgersi più di cinque sagre all'anno e, sempre di norma, tutte le manifestazioni devono essere collocate nell'arco temporale compreso tra il 1° giugno ed il 15 settembre.

9. Concessione dell'Area delle Feste. 1. Agli aventi diritto individuati dal Programma Annuale, viene data comunicazione formale dell'accoglimento dell'istanza di autorizzazione alla effettuazione della sagra.

2. Entro il 28 febbraio, i soggetti di cui al punto precedente confermano la loro volontà di effettuare la sagra. In caso di mancata conferma, l'Amministrazione Comunale, ove compatibile con la normativa regionale e statale, riconsidera eventuali domande presentate secondo i termini di cui al comma 1 dell'art. 3 e rimaste inaccolte: ove ne ricorrano i presupposti di opportunità, la Giunta Comunale può verificare la volontà da parte di questi esclusi di subentrare ai rinunciatari.

3. L'Area delle Feste è concessa in uso secondo un adeguato stato di manutenzione. Ai concessionari è fatto onere di restituire l'area nelle medesime condizioni in cui è stata loro data in concessione, fatta salva la normale usura e fatti salvi i danneggiamenti dovuti a causa di forza maggiore.

4. Gli organizzatori delle sagre hanno obbligo di provvedere, a propria cura e spese, al noleggio e svuotamento dei cassonetti ed al successivo smaltimento dei rifiuti secondo le disposizioni normative e regolamentari vigenti. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere, direttamente alla pulizia finale dell'Area delle Feste e delle relative strutture. Hanno parimenti l'obbligo di provvedere, a proprie spese e secondo le modalità indicate nel provvedimento di autorizzazione, alle utenze (acqua, luce, gas).

5. Ai concessionari è fatto onere di corrispondere al Comune un canone giornaliero di € 150,00 per l'uso dell'Area delle Feste, omnicomprendente di ogni diverso tributo. Tale importo dovrà essere versato al momento della conferma di cui al comma 2 del precedente

articolo. Le somme versate verranno rimborsate unicamente ove la sagra non possa svolgersi per oggettiva causa di forza maggiore non riconducibile agli organizzatori e non preventivabile come normale rischio connesso all'organizzazione di eventi all'aperto. Per le associazioni di volontariato che utilizzino l'area in forza degli accordi cui all'art.7 co.2 e all'art.4 lett. a), salvo diversa esplicita pattuizione, il canone di cui al presente comma è forfetariamente assorbito dalle prestazioni rese dall'associazione stessa nell'ambito del convenzionamento.

6. Gli organizzatori delle manifestazioni hanno l'onere di utilizzare le strutture pertinenti dell'Area delle Feste alle condizioni previste dal presente Regolamento e nelle condizioni in cui le ricevono, senza provvedere a modificazioni che potrebbero ripercuotersi negativamente sulla sicurezza delle strutture stesse, dell'Area e della manifestazione.

9. Salvo diversa indicazione dell'Amministrazione Comunale, gli organizzatori delle sagre hanno l'onere di provvedere direttamente al conseguimento delle autorizzazioni amministrative necessarie allo svolgimento delle manifestazioni.

10. Per lo svolgimento delle sagre, gli organizzatori hanno l'onere di accettare incondizionatamente di attenersi a quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti comunali, nonché a tutte le prescrizioni impartite dall'Amministrazione Comunale.

11. Gli organizzatori rispondono direttamente di tutti gli eventuali danni arrecati alle strutture ed alla flora dell'Area delle Feste, nonché della violazione degli obblighi specificati nei precedenti articoli. Gli organizzatori sono altresì direttamente responsabili ai fini civili e penali verso i terzi ed aventi causa per qualsiasi danno che possa derivare a persone o cose all'interno dell'Area delle Feste in conseguenza dello svolgimento delle attività per cui l'area è stata concessa, restando a loro completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti del Comune. A tal fine gli organizzatori hanno l'obbligo di sottoscrivere contestualmente alla richiesta di concessione apposita dichiarazione di manleva con la quale si impegnano a sollevare espressamente l'Amministrazione Comunale senza riserve od eccezioni da qualsivoglia responsabilità connessa o conseguente all'utilizzo dell'Area delle Feste.

10. Norme finali. 1. Il Titolo III del presente Regolamento si riterrà implicitamente abrogato ove, con provvedimento espresso, l'Amministrazione Comunale individui per l'Area di via Monfalcone una destinazione diversa da quella di Area delle Feste. In questo caso, ove il Comune non individui un'altra area e provveda alla sua regolamentazione, si intenderà che non vi saranno aree comunali su cui poter svolgere sagre.

2. Per l'applicazione del presente Regolamento si osservano anche prescrizioni e divieti del Regolamento Comunale di Polizia Urbana.

3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, si intendono abrogati:

a) il REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELL'AREA DELLE FESTE DI VIA MONFALCONE (approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 28/6/2007 e s.m.i.);

b) il REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI PER I COMMERCianti NELL'AMBITO DELLA SAGRA E FIERA DI SAN FERMO (approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 21/12/2000 e s.m.i.)